

N. 01755/2010 REG.SEN.
N. 00641/2008 REG.RIC.
N. 00496/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 641 del 2008, proposto da:
I.P.A.B. "Opera Pia Spedale Giuseppe Zauli da Montepolo",
rappresentata e difesa dagli avv.ti Corrado Formica e Carlo Zauli, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Bologna, via
Castiglione 25;

contro

Regione Emilia Romagna, rappresentata e difesa dall'avv. Maria
Rosaria Russo Valentini, ed elettivamente domiciliata presso il suo
studio in Bologna, via Marconi 34;

Comune di Dovadola, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni
Lauricella, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Beatrice Belli in Bologna, Strada Maggiore 47;

Sul ricorso numero di registro generale 496 del 2009 , integrato da motivi aggiunti, proposto da:

I.P.A.B. “Opera Pia Spedale Giuseppe Zauli da Montepolo”, Filippo Alessandrini, Guerrino Carloni, Sabrina Casadio, Giuseppe Porcellini, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Zauli, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Corrado Formica in Bologna, via Castiglione 25;

contro

Regione Emilia Romagna, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Russo Valentini, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, via Marconi 34;

Comune di Dovadola,

Comune di Forlì;

nei confronti di

Giuseppe Cianci;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Comune di Dovadola, rappresentato e difeso dall'avv. Menotto Zauli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio Carlo Marco Cavicchioli in Bologna, via Castiglione 25;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso n. 641 del 2008.

della diffida contenuta nella raccomandata a.r. del 21 maggio 2008 -

Reg. Tipo PG anno 2008, numero 129287, con cui il Consiglio di Amministrazione dell'IPAB ricorrente era diffidato ad approvare e a inviare al Servizio sviluppo delle risorse umane in ambito sanitario e sociale - Direzione generale Sanità e Politiche sociali - della Regione Emilia Romagna, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, un apposito atto deliberativo contenente la proposta di fusione con altre quattro Ipab individuate nel programma di trasformazione, la proposta di costituzione della nuova azienda pubblica di servizi alla persona, il piano di trasformazione aziendale e la correlata proposta di statuto.

quanto al ricorso n. 496 del 2009:

- del decreto n. 62 emesso in data 12 marzo 2009 dal Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna, con cui è stato nominato il Commissario incaricato della definizione e approvazione del Piano di trasformazione aziendale e della correlata proposta di statuto della costituenda Azienda Servizi alla Persona del Forlivese, in coerenza e conformità con quanto previsto dal programma delle trasformazioni aziendali e dai piani di trasformazione già approvati dalle Ipab coinvolte;

nonché come da motivi aggiunti ex articolo 1 della legge 205 del 2000, depositati il 22 luglio 2009, per l'annullamento

- della delibera commissariale 20 aprile 2009, con cui veniva approvato il piano di trasformazione aziendale e la correlata proposta di statuto per la costituzione dell'Azienda Servizi alla Persona del Forlivese;

- del parere di congruità espresso dal Comitato di Distretto di cui al verbale del 20 maggio 2009.

Visti i ricorsi e i motivi aggiunti con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Emilia Romagna e di Comune di Dovadola e di Regione Emilia Romagna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il Cons. Rosaria Trizzino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I. - Con il ricorso 641 del 2008 l'Ipab "O.P. Spedale G. Zauli da Montepolo" impugna la nota della Regione Emilia Romagna 21 maggio 2008 prot. n. 128287 con cui si diffidava il Consiglio di Amministrazione ad approvare entro il termine di 30 giorni la proposta di fusione con le quattro Ipab individuate nel Programma di trasformazione in Azienda Servizi alla Persona e la conseguente proposta di costituzione della nuova Azienda pubblica (già deliberata dal C.d.A. dell'Opera Pia con deliberazione 13 maggio 2006 n. 43).

II. - A sostegno del gravame deduce:

1) Violazione dell'articolo 23 della legge regionale 12 marzo 2003 n. 2; violazione della delibera adottata dal Consiglio regionale il 9 dicembre 2004 n. 623; eccesso di potere evincibile attraverso una motivazione

meramente apparente; difetto assoluto di istruttoria; violazione del principio del giusto procedimento; violazione della delibera della Giunta regionale 22 maggio 2006 n. 722 e disparità di trattamento rispetto alle Ipab di Tredozio e Santa Sofia e dunque decisione iniqua e non imparziale;

2) Violazione del diritto fondamentale e assoluto di proprietà in relazione all'inadempimento dell'onere testamentario

III. – Si è costituita in giudizio la Regione Emilia Romagna e ha contestato le censure svolte dalla ricorrente ed eccepito la mancata impugnazione delle presupposte delibere regionali.

Con memoria depositata in vista della pubblica udienza ha quindi dedotto la sopravvenuta carenza di interesse per mancata impugnazione degli atti conseguenti e precisamente la nota della Regione 4 agosto 2008 con cui sono stati negati i presupposti per l'estinzione dell'Istituzione e la devoluzione dei beni al Comune di Dovadola, e il provvedimento 12 novembre 2008 con cui è stata rigettata l'istanza di costituzione di ASP autonoma.

IV. – Con il ricorso 496 del 2009 la ricorrente “Opera Pia Spedale Giuseppe Zauli” e in proprio i consiglieri di amministrazione della medesima, impugnano il decreto della Regione Emilia Romagna 12 marzo 2009 n. 62 con cui si è deliberato di nominare un Commissario che in sostituzione della medesima Opera Pia provveda alla definizione e approvazione del piano di trasformazione aziendale e della correlata proposta di Statuto della costituenda Azienda di servizi alla persona del forlivese.

A sostegno del gravame i ricorrenti deducono:

1) Violazione dell'articolo 23 della legge regionale 12 marzo 2003 n. 2 e violazione della delibera del Consiglio regionale 9 dicembre 2004 n. 623 e della delibera della Giunta 22 maggio 2006 n. 722; eccesso di potere per motivazione meramente apparente, difetto assoluto di istruttoria, violazione del giusto procedimento, disparità di trattamento rispetto ad altre Ipab, violazione del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni, assenza di presupposti per il commissariamento;

2) Violazione dell'articolo 23 della legge regionale 12 marzo 2003 n. 2, violazione della direttiva n. 623 del 2004 ed eccesso di potere per disparità di trattamento con altra Ipab, travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia, illogicità, motivazione meramente apparente, difetto assoluto di istruttoria; violazione dell'articolo 21 del d.lgs n. 207 del 2001 e violazione dell'articolo 10 della legge n. 328 del 2000;

3) Violazione del giusto procedimento, violazione dell'articolo 19, comma 3, della legge 328 del 2000; violazione dell'articolo 34 del d.lgs n. 267 del 2000; violazione del principio dell'inesauribilità dell'azione amministrativa, recesso unilaterale dell'accordo di programma; illegittimità dello stesso per violazione della disciplina vigente.

V. – Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 18 giugno 2009 e depositato il 22 luglio 2009, l'Ipab ricorrente ha impugnato la delibera del Commissario in data 20 aprile 2009, con cui si è approvato il Piano di trasformazione aziendale e la correlata proposta di Statuto; nonché il parere in data 20 maggio 2009 espresso

dal Comitato di Distretto deducendo:

1) Violazione del principio del giusto procedimento, violazione dell'articolo 19, comma 3, della legge 328 del 2000, violazione dell'articolo 34 del d.lgs 267 del 2000, violazione del principio dell'inesauribilità della'azione amministrativa, recesso unilaterale dall'accordo di programma e illegittimità dello stesso per violazione della disciplina vigente;

2) Violazione dell'articolo 12 del d.lgs n. 207 del 2001 ed eccesso di potere e motivazione meramente apparente.

VI. - Si è costituita la Regione Emilia Romagna eccependo la carenza di interesse all'impugnazione, l'inammissibilità e irricevibilità dei ricorsi per omessa impugnativa degli atti presupposti, contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo la reiezione dei ricorsi originariamente proposti e dei motivi aggiunti..

VII. - Il Comune di Dovadola è intervenuto in giudizio *ad adiuvandum* dei ricorrenti.

VIII. - All'udienza del 22 ottobre 2009, fissata per la discussione, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

1. - Il Collegio deve preliminarmente disporre la riunione dei ricorsi che, attesa la loro connessione oggettiva e soggettiva, possono essere decisi con un'unica sentenza.

2. - Ritiene inoltre il Collegio di poter prescindere dall'esame delle eccezioni dedotte dalla Regione, attesa la infondatezza delle impugnazioni all'esame.

3. – Ciò premesso, va precisato in fatto quanto segue:

- con delibera n. 47 del 7 aprile 2004 l'Ipab ha aderito al protocollo d'intesa fra l'O.P. G. Piccinini di Predappio, la Casa di Riposo Brentani Nuti di Tredozio, il Centro Sociale Giovannini - Mignani e Baccarini di Castrocaro Terme e Terra del Sole e i rispettivi comuni, per l'avvio di uno studio di fattibilità per la trasformazione e fusione in azienda pubblica di servizio alla persona per formarne parte integrante e sostanziale (Doc. 60 ricorrente);
- con delibera n. 110 del 10 settembre 2004 l'Ipab ha espresso orientamento favorevole all'affidamento dell'incarico per la redazione di una analisi di fattibilità preliminare per il progetto di riorganizzazione delle Ipab ad una società terza ed esterna (Doc. 61 ricorrente);
- con delibera n. 139 del 30 novembre 2004 l'Ipab ha approvato lo studio di fattibilità preliminare per il progetto di riorganizzazione delle Ipab suindicate e ha stabilito di inviare al sindaco del Comune di Predappio (sede dell'O.P. Piccinini di Predappio, capofila del raggruppamento) comunicazione in merito alle considerazioni scaturite dall'analisi del progetto approvato (Doc. 62 ricorrente);
- nello studio di fattibilità allegato alla delibera n. 139 si esprime parere favorevole nei confronti del progetto di costituzione dell'Asp e, perciò, tale progetto è stato valutato dal Consiglio di Amministrazione meritevole di approvazione;
- con deliberazione del Consiglio regionale 9 dicembre 2004 n. 623 sono state definite le direttive per la trasformazione delle Istituzioni

pubbliche di assistenza e beneficenza in Aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi dell'art. 23 comma 1 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Doc. 64 ricorrente);

- con deliberazione della Giunta regionale del 14 febbraio 2005 n. 284 sono state indicate le procedure da seguire per la trasformazione, fusione o estinzione delle IPAB, in attuazione del comma 2 della l.r. n. 2 citata (Doc. 65 ricorrente);

- al punto 2.1.1 della medesima deliberazione regionale si precisa che, qualora allo scadere del termine prefissato le Istituzioni non abbiano presentato né un Piano di trasformazione aziendale né una richiesta di depublicizzazione, la Regione procede alla nomina di un commissario che provvede in via sostitutiva alla definizione ed approvazione del Piano di trasformazione aziendale e della proposta di statuto;

- con deliberazione della Giunta regionale del 22 maggio 2006 n. 722 è stato stabilito al 16 giugno 2006 il termine entro il quale i Comitati di Distretto dovevano far pervenire alla Regione i piani di trasformazione aziendale approvati dalle Istituzioni (Doc. 66 ricorrente);

- con delibera n. 25 del 24 marzo 2005 il Consiglio di Amministrazione dell'O.P. Spedale Giuseppe Zauli da Montepolo ha approvato la scheda dati relativa ai primi adempimenti in merito al processo di trasformazione delle IPAB ai sensi e per gli effetti della anzidetta delibera di giunta regionale (Doc. 63 ricorrente);

- con delibera n. 19 del 3 maggio 2006 il Consiglio Comunale di Dovadola ha approvato gli indirizzi per il programma delle

trasformazioni aziendali delle IPAB del territorio della zona sociale di Forlì così come descritti in una precedente proposta di Accordo di Programma allegata alla delibera (Doc. 58 ricorrente);

- in data 8 maggio 2006 viene stipulato, ai sensi dell' art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l'Accordo di Programma per l'adozione del programma delle trasformazioni aziendali delle IPAB – zona sociale di Forlì (Doc. 12);

- *con delibera n. 56 del 21 novembre 2007* il Consiglio di Amministrazione dell'O.P. Spedale Giuseppe Zauli da Montepolo ha dichiarato l'inesistenza delle sue precedenti delibere n. 47 del 2004, 121 del 2004, 25 del 2005, 54 del 2007, 43 del 2006, 44 del 2007 nonché, con delibera n. 58 del 17 dicembre 2007, di ogni altro atto collegato alle suddette delibere (Docc. 41 e 42 ricorrente);

- in data 22 gennaio 2008, quando non era ancora intervenuta la nomina del Commissario e dunque il Consiglio di Amministrazione della Ipab era nel pieno esercizio dei suoi poteri, il Comitato di Distretto ha inviato a tutte le Ipab coinvolte nel processo di trasformazione in Asp una comunicazione riguardante una proposta di modifica dello statuto della costituenda Asp (Doc. 16);

- sempre nella medesima comunicazione, viene richiesto alle Ipab di approvare lo statuto con proprio atto deliberativo entro e non oltre il 1 febbraio 2008 (la ricorrente, ovviamente, non vi ha provveduto);

- con delibera n. 17 dell'11 marzo 2008 il Consiglio Comunale di Dovadola ha proposto di soprassedere dal dare seguito a quanto stabilito nella deliberazione n. 19 del 3 giugno 2006 (Doc. 59

ricorrente);

- con *distinta al Reg Tipo* PG Anno 2008 n. 188287 del 21 maggio 2008 la Regione Emilia Romagna ha diffidato la ricorrente ad approvare ed inviare al Servizio Sviluppo delle Risorse Umane in Ambito Sanitario e Sociale, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione (dunque entro e non oltre il 21 giugno 2008), apposito atto deliberativo contenente la proposta di fusione con le 4 Ipab individuate nel Programma di trasformazione, la proposta di costituzione della nuova azienda pubblica di servizi alla persona, il Piano di trasformazione aziendale e la correlata proposta di statuto. La Regione comunica inoltre che, decorsi inutilmente i trenta giorni, provvederà alla nomina del commissario secondo quanto previsto dal punto 2.1.1 della D.G.R n. 284 del 2005 (Doc. 47);

- tale lettera di diffida è stata impugnata dalla ricorrente con il ricorso R.G. n. 641/2008;

- con delibera n. 61 del 29 settembre 2008 il Consiglio Comunale di Dovadola ha revocato ad ogni effetto di legge e consequenziale la delibera consiliare n. 19 del 3 maggio 2006 nella parte in cui approva la confluenza dell'O.P. Spedale G. Zauli da Montepolo nell' Asp territoriale costituita dalla fusione dell' Ipab con le altre 4 individuate nel programma di trasformazione contenuto nell'accordo di programma sottoscritto il 8 maggio 2006 (Doc. 28);

- con Decreto adottato in data 12 marzo 2009 dal Presidente della Regione Emilia Romagna è stato nominato il Commissario per

provvedere alla definizione e approvazione del Piano di trasformazione aziendale e della correlata proposta di statuto della costituenda Asp “Azienda di servizi alla persona del Forlivese”;

- tale decreto è stato impugnato con il ricorso R.G. n. 496 del 2009;
- con deliberazione 20 aprile 2009, il Commissario ha approvato il Piano di Trasformazione aziendale e la correlata proposta di Statuto;
- in data 20 maggio 2009, il Comitato di Distretto ha espresso il prescritto parere di congruità;
- tali atti sono impugnati con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 22 luglio 2009.

4. – Ciò posto, in ordine alle censure dedotte con il ricorso 641 del 2008 che, in considerazione della loro stretta correlazione, possono esaminarsi congiuntamente, il Collegio deve precisare quanto segue:

a) la ricorrente sostiene di essere Ipab amministrata dagli Eca e quindi di non avere i requisiti previsti per essere trasformata in Azienda di servizi alla persona e di doversi estinguere.

b) in base alla normativa statale (d.lgs 4 maggio 2001 n. 2007) e a quella regionale (legge Emilia Romagna 12 marzo 2003 n. 2) in materia debbono trasformarsi in Azienda di Servizi alla Persona:

- le istituzioni che svolgono direttamente attività socio-assistenziale o socio-sanitaria
- le istituzioni che raggiungono i requisiti di rilevanza economica e operativa fissati con direttiva regionale (nella specie direttiva n. 623 del 2004);

c) la ricorrente, non ha impugnato né la deliberazione della Giunta

regionale 9 dicembre 2004 n. 623 con cui si sono dettati i requisiti minimi per la presentazione del piano obbligatorio di trasformazione, né la deliberazione 14 febbraio 2005 n. 284 che ha indicato i tempi e le procedure per l'adozione dei suddetti piani.

d) da quanto attestato dalla stessa Ipab ricorrente e dalle inequivocabili risultanze della documentazione in atti, deve ritenersi che l'Opera Pia Spedale G. Zauli da Montepolo possiede tutti requisiti previsti dalle anzidette disposizioni legislative e dalle direttive regionali per rientrare fra le Istituzioni obbligate alla trasformazione in Azienda: essa, pertanto, non può essere dichiarata estinta.

e) la diffida impugnata con il ricorso 641 del 2008 è stata adottata quando era già ampiamente scaduto il termine prescritto (16 luglio 2006), a seguito dell'accertata immotivata inerzia della ricorrente;

f) a differenza della ricorrente, nessuna delle Ipab del territorio forlivese, con cui era programmata la fusione, versa in situazione di inadempimento: con il che deve escludersi qualsiasi disparità di trattamento;

h) in merito alla violazione del diritto fondamentale e assoluto di proprietà dedotta in relazione all'inadempimento dell'onere testamentario, il Collegio deve invece osservare che non esiste alcun contrasto con l'originaria volontà testamentaria, atteso che i servizi offerti dall'Ipab in attuazione del suo Statuto non si differenziano da quelli propri della costituenda Azienda Servizi alla Persona trattandosi di servizi (residenziali, semiresidenziali e domiciliari) rivolti a disabili in età adulta in collaborazione con gli enti territorialmente

competenti.

4.1 – Tanto basta a ritenere i motivi all'esame privi di fondamento.

5. – Anche le censure dedotte con il ricorso 496 del 2009 originariamente proposto, non colgono nel segno.

5.1 - Al riguardo il Collegio deve in primo luogo sottolineare quanto segue in merito alla situazione giuridicamente rilevante in cui versano tanto la Ipad ricorrente quanto il Comune di Dovadola:

- ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 il contenuto dell'Accordo di Programma stipulato l'8 maggio 2006 fra i 15 comuni del comprensorio Forlivese (e fra questi il Comune di Dovadola) è modificabile solo mediante una nuova determinazione espressa da tutte le Amministrazioni;

- invero, il pubblico interesse sotteso all'azione consensuale delle Pubbliche Amministrazioni, è inscindibile se non muta l'ordine delle competenze stesse; inoltre, è precluso alle Amministrazioni di tornare al modulo dell'Amministrazione per singoli provvedimenti (così TAR Lombardia Milano, II, 14 gennaio 2009, n. 90).

- quando, come nella specie, l'ordine delle competenze non è mutato si può dedurre che il modulo organizzativo consensuale deve rimanere invariato e, conseguentemente, la revoca della delibera di partecipazione al programma di trasformazione e quindi la denuncia dell'accordo di programma si palesano in contrasto coi principi che regolano gli accordi di programma.

- il Comune da Dovadola era perciò vincolato alle determinazioni assunte con la stipula dell'Accordo di programma..

5.2 –Va inoltre rilevato che l'Ipab ricorrente non ha provveduto a chiedere la trasformazione in persona giuridica di diritto privato entro il termine del 16 giugno 2006 fissato con la deliberazione della Giunta regionale n. 722 del 2006.

Si sottolinea infine che l'Accordo di Programma è stato validamente concluso entro il termine suindicato e che la revoca delle delibere del Consiglio Comunale è intervenuta in data decisamente successiva al 16 giugno 2006.

5.3 - Conseguentemente, gli atti regionali di diffida all' IPAB e di nomina del Commissario alla presentazione del progetto sono pienamente legittimi.

6. – Infondate e da respingere sono infine le doglianze proposte con i motivi aggiunti avverso gli atti del Commissario.

6.1 – Innanzitutto la ricorrente lamenta che il Commissario ha approvato un programma delle trasformazioni diverso da quello approvato l'8 maggio 2006 dal Comune di Dovadola rilevando la violazione dell'articolo 34 del d. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 poiché in tale programma non era presente la "Villa del Pensionato di Rocca San Casciano" .

La doglianza non ha pregio.

Il Collegio, sulla base della documentazione in atti, deve infatti precisare che alla lettera E dell'articolo 1 (denominato "origini") della proposta di Statuto allegata alla comunicazione inviata in data 22 gennaio 2008, risulta presente la O.P. Villa del Pensionato di Rocca di San Casciano.

6.2 - La ricorrente sostiene inoltre che la scelta dell'Amministrazione Comunale di Dovadola di recedere dall'accordo di programma concluso dall'amministrazione stessa in data 8 maggio 2006 sia legittima in forza del principio dell'inesauribilità dell'azione amministrativa.

In proposito è opportuno evidenziare che:

- si versa in materia che può definirsi di copianificazione (all'interno della quale si colloca, oltre al Comune procedente, anche la Regione, la cui funzione non può che essere quella della cura degli interessi affidati al proprio livello di governo);
- in applicazione del principio di sussidiarietà verticale, il mancato esercizio da parte del Comune del potere attribuitogli nei termini assegnatigli, in un'ottica di responsabile ed efficiente distribuzione dell'esercizio del potere fra i livelli di governo interessati, finisce per esaltare il ruolo della Regione nella copianificazione conservando intatta in capo alla Regione stessa la cogestione degli interessi sovracomunali (di dimensione, appunto, regionale), coinvolti dalla pianificazione territoriale del comune (così Consiglio di Stato, IV, 28 aprile 2008 n. 1870);
- la sospensione della delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 3 maggio 2006 è intervenuta in data 11 marzo 2008 dunque allo scadere del termine perentorio indicato dalla delibera 722 del 2006;
- il mancato rispetto del termine perentorio previsto per la definizione del procedimento comporta la consumazione del relativo potere e dunque la illegittimità del provvedimento tardivo che viene ad

incidere su un assetto di interessi che risulta ormai cristallizzato per effetto del silenzio inadempimento tenuto dal comune;

- il principio della “inesauribilità dell’azione amministrativa”, che la ricorrente assume violato, deve essere letto come volto a tutelare la doverosità della costante cura dell’interesse pubblico di cui la singola Amministrazione è attributaria (così T.A.R. Umbria Perugia, I, 6 maggio 2009 , n. 202) e in questo senso, come già sottolineato al punto 2, l’azione della Regione non è censurabile.

6.3 - Col secondo motivo aggiunto l’ Ipab assume la violazione dell’articolo 12 del d. Lgs. del 4 maggio 2001 n. 207 sostenendo che lo Statuto approvato dal commissario non garantisca il rispetto delle finalità originarie e anzi le stravolga.

In merito al rispetto delle finalità originarie si può notare come:

- l’articolo 38 dello Statuto approvato dal Commissario sia perfettamente identico a quello contenuto nella proposta di statuto inviata alle Ipab dal Comitato di Distretto in data 22 gennaio 2008 e che queste ultime erano chiamate ad approvare nel termine perentorio di un mese;

- che l’Ipab ricorrente non ha dato seguito alla richiesta del Comitato di Distretto e non ha nemmeno segnalato, entro il termine decadenziale del 22 febbraio 2008, al Comitato stesso la sua perplessità in merito alle modifiche proposte per l’articolo 38 di cui trattasi;

- coerentemente con le riflessioni svolte in riferimento al primo motivo aggiunto di ricorso, il potere di doglianza e di emendamento

dello statuto in capo all'Ipab deve considerarsi consumato, stante la scadenza del termine decadenziale assegnatole;

- inoltre dal disposto del comma 4 dell'articolo 38 dello Statuto come approvato dal commissario, risulta evidente che il rispetto degli originari vincoli statutari, per quanto non espressamente citato, non può sicuramente dirsi escluso.

Tanto basta a evidenziare l'inconsistenza della doglianza di parte ricorrente.

6.4 - Discorso analogo se non identico può essere fatto in riferimento allo stravolgimento delle finalità originarie dell'Ipab attuato nell'articolo 4 dello Statuto dell'Asp.

La ricorrente infatti lamenta il mancato riferimento ai "poveri malati cronici di Dovadola" senza tuttavia considerare quanto testualmente si legge al comma 1 dell'articolo 4: "l'Asp ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi rivolti ad anziani, adulti e disabili".

In relazione a tale dato testuale si deve sostenere la presenza di un rapporto da genere a specie tra la disposizione dello statuto e la finalità di cura dei poveri malati cronici di Dovadola, a meno che parte ricorrente non ritenga che questi ultimi appartengano ad un *tertium genus*, presumibilmente alieno, che garantisce indubbiamente la finalità originaria dell'Ipab, della cui sparizione la ricorrente sembra dolersi.

Peraltro, è assolutamente comprensibile che nello statuto di un'Azienda sovracomunale si scelga di utilizzare una formula quanto

più ampia possibile evitando riferimenti specifici che potrebbero essere letti come illegittimamente discriminatori nei confronti del resto del territorio interessato dall'Asp.

7. – Per tutte le considerazioni fin qui svolte può conclusivamente ritenersi la totale infondatezza delle censure svolte dalla ricorrente nei ricorsi riuniti (ivi compresi i motivi aggiunti proposti) all'esame, che vanno pertanto respinti

Peraltro la fattispecie presenta tratti di peculiarità tali da indurre il Collegio a compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, I sezione, riunisce i ricorsi in premessa e li respinge unitamente ai motivi aggiunti proposti nel ricorso 496 del 2008.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nelle camere di consiglio del giorno 22 ottobre 2009, 14 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Rosaria Trizzino, Consigliere, Estensore

Grazia Brini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO